

Scadenzario

12/2024

Dicembre 2024

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° DICEMBRE 2024 AL 2 GENNAIO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti per il periodo indicato, con il commento dei termini di prossima scadenza.

SCDENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.12.2024	Domande contributi formazione autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 6.8.2024 n. 209:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al soggetto gestore "RAM spa"; • utilizzando l'apposito modello; • mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ram.formazione2025@pec.it. <p>Il termine finale scade il 20.1.2025; non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
12.12.2024	Riapertura adesione al concordato preventivo biennale	<p>I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), possono aderire alla riapertura del concordato preventivo per gli anni 2024 e 2025, ai fini delle imposte dirette e IRAP, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024 (modello REDDITI 2024); • presentino una dichiarazione integrativa modello REDDITI 2024 con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024 allegato alla stessa. <p>Nella predetta dichiarazione integrativa non possono essere indicati un minore imponibile, un minore debito d'imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31.10.2024.</p> <p>L'adesione alla riapertura del concordato preventivo biennale consente di accedere al regime del ravvedimento per le annualità 2018 - 2022, di cui all'art. 2-<i>quater</i> del DL 113/2024.</p>
12.12.2024	Comunicazione per credito d'imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)	<p>Le imprese che intendono accedere al credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell'art. 13 del DL 60/2024, possono iniziare a presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenente l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8.5.2024 al 15.11.2024; • esclusivamente in via telematica, utilizzando il

SCDENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>modello approvato dall'Agenzia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o tramite un soggetto incaricato. <p>Il termine finale scade il 30.1.2025; non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.</p>
15.12.2024	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di novembre 2024 o ad operazioni effettuate nel mese di novembre 2024. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - <i>7-octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.12.2024	Riversamento crediti d'imposta per ricerca e sviluppo	<p>Le imprese che entro il 31.10.2024 hanno presentato in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall'art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione, devono procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al riversamento dei crediti in unica soluzione; • oppure, ove possibile, al versamento della prima di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive, scadenti il 16.12.2025 e il 16.12.2026, sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.
16.12.2024	Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare al soggetto gestore "RAM spa", a partire dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione di contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili, ai sensi del DM 6.8.2024 n. 208 e del DM 20.11.2024 n. 537; • esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2025@legalmail.it. <p>Il termine finale di presentazione delle domande è stabilito alle ore 16.00 del 17.1.2025. Rileva l'ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e</p>

SCDENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		dell'ora di invio dell'istanza tramite PEC.
16.12.2024	Saldo IMU 2024	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2024; con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata; <p>Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. "immobili merce".</p>
16.12.2024	Seconda rata IMU 2024 enti non commerciali	<p>Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2024, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2023.</p> <p>Il conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2024 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2025.</p>
16.12.2024	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> la settima rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica); la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024; la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.
16.12.2024	Versamento rata saldo IVA 2023	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023 (modello IVA 2024):</p> <ul style="list-style-type: none"> la decima rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024; la settima rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica); la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024; la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.
16.12.2024	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidare l'IVA relativa al mese di novembre 2024; versare l'IVA a debito.

SCDENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta per i mesi da gennaio ad ottobre 2024, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.12.2024	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2024; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Entro il termine in esame devono essere versate anche le ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvigioni), operate nei mesi da gennaio ad ottobre 2024, se non sono state versate perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento anche delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2024, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro; • se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.
16.12.2024	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	<p>I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2024.</p> <p>L'acconto è commisurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2023; • oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2024. <p>È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.</p> <p>Il saldo dovrà essere versato entro il 17.2.2025.</p>
16.12.2024	Versamento acconti	In relazione alle persone fisiche che hanno presen-

SCDENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	da 730/2024	tato il modello 730/2024, i sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none"> • il secondo o unico acconto, dovuto per il 2024, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; • che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre.
16.12.2024	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a novembre 2024.
19.12.2024	Presentazione domande credito d'imposta per l'acquisto della carta	Le imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2023: <ul style="list-style-type: none"> • al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; • mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
20.12.2024	Presentazione domande credito d'imposta per l'acquisto di prodotti riciclati	Le imprese che nel corso dell'anno 2023 hanno acquistato prodotti in plastica riciclata o imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata, secondo quanto stabilito dal DM 2.4.2024, devono presentare, entro le ore 12.00, l'apposita domanda per accedere al previsto credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> • al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica; • esclusivamente per via telematica, tramite la procedura accessibile al link https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
20.12.2024	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2025	Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per l'anno 2025, in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; • non detenzione, da parte di alcun componente

SCDENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggerimento".</p> <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino. <p>L'autocertificazione può inoltre essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC); • entro il 31.12.2024. <p>La presentazione dell'autocertificazione relativa al 2025, sia mediante il servizio postale che in via telematica, può avvenire entro il 31.1.2025, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone.</p>
27.12.2024	Versamento acconto IVA	I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l'acconto IVA relativo al 2024.
27.12.2024	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di novembre 2024, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di novembre 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
30.12.2024	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute dall'1.3.2024 al 30.6.2024 devono provvedere al versamento:

SCDENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> dell'IRPEF, dell'IRAP, dell'IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi; dovute dal defunto in relazione all'anno 2023.
30.12.2024	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dall'1.3.2024 al 30.6.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> devono presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2024 cui era obbligato il defunto; possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2022 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> nell'anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.12.2024	Comunicazione crediti d'imposta "edilizi" acquistati da soggetti "qualificati"	<p>Le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del DLgs. 385/93, le società appartenenti ad un gruppo bancario e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, che hanno acquistato le rate dei crediti derivanti da opzione per interventi superbonus, <i>bonus</i> barriere 75% e sisma-bonus, utilizzabili a partire dall'anno 2025, identificate con codice univoco ai sensi dell'art. 121 co. 1-<i>quater</i> del DL 34/2020 e già accettate entro il 2.12.2024, devono effettuare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> in cui dichiarano che l'acquisto di tali rate è avvenuto ad un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni, al fine di derogare all'obbligo di ripartizione delle rate in 6 quote annuali di pari importo previsto dall'art. 121 co. 3-<i>ter</i> del DL 34/2020; in via telematica, secondo le modalità stabilite dal relativo provv. 21.11.2024 n. 422331.
31.12.2024	Rimborsi modelli 730/2024	I sostituti d'imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi

SCDENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	integrativi	assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2024 integrativo, i relativi rimborsi.
31.12.2024	Opzione per il regime ex L. 398/91	<p>Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le <i>pro loco</i>, le bande musicali, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, devono comunicare l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla SIAE competente, in ragione del proprio domicilio fiscale; • a decorrere dal 2025. <p>L'opzione è vincolante per 5 anni.</p>
31.12.2024	Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni	<p>I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell'opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'apposita dichiarazione per gli anni 2025 e seguenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti); • mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC).
31.12.2024	Contributi previdenza complementare	<p>Le persone fisiche che, nel 2023, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all'impresa assicuratrice l'importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2024 o REDDITI PF 2024).</p> <p>Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare.</p>
31.12.2024	Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito	<p>Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al <i>capital gain</i> possono esercitare o revocare l'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito"; • in relazione ai rapporti di custodia e amministrazione titoli presso intermediari abilitati. <p>L'opzione o la revoca ha effetto dall'anno 2025.</p>
31.12.2024	Trasparenza fiscale	<p>I soggetti IRES "solari" devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la conferma dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata.</p> <p>In generale, la conferma dell'opzione deve essere co-</p>

SCDENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		municata entro la fine del periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell'operazione.
31.12.2024	Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ	<p>Le società per azioni "solari" o le stabili organizzazioni, che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare, devono presentare alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> dell'opzione per il regime delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) o delle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ), a decorrere dal periodo d'imposta 2025; redatta sull'apposito modello; mediante consegna diretta o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza.</p>
31.12.2024	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2024. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.12.2024	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di novembre 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> non soggetti ad accisa; spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si conside-</p>

SCDENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.12.2024	Contributo Albo autotrasportatori	<p>ra effettuata la cessione.</p> <p>Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2024, esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'apposito Albo, devono versare la quota, relativa all'anno 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la copertura degli oneri per la tenuta dell'Albo degli autotrasportatori e il funzionamento dei relativi Comitati; • attraverso la piattaforma PagoPA, con una delle modalità attivabili nella apposita sezione "Pagamento Quote" presente sul sito www.alboautotrasporto.it.
2.1.2025	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2024	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2024, la cui scadenza del termine era il 2.12.2024 (in quanto il 30 novembre era sabato), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Si ricorda che l'art. 7-<i>quater</i> del DL 19.10.2024 n. 155 ha stabilito che le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, possono effettuare il versamento del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 16.1.2025, in unica soluzione; • oppure in 5 rate mensili di pari importo, scadenti il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).